



LIFE 15 IPE IT 013



# Modelli giuridici di transizione energetica verso una gestione collettiva

Piergiorgio Novaro

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

## **Articolo 2 Cost.**

La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

## **Art. 1 comma 1bis l.n. 241/1990**

# Comunità di energia rinnovabile (CER)

Direttiva 2018/2001/UE (art. 22)

- Espressione di un **fenomeno aggregativo dal basso**: organizzarsi in dette comunità è un diritto dei clienti finali
- assumono la veste giuridica di un *“soggetto di diritto autonomo”*, avente natura associativa di diritto privato
- Possono partecipare:
  - clienti finali
  - **imprese private a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale**
- Cosa possono fare:
  - produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile
  - scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta;
  - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

# Comunità di energia rinnovabile (CER) art. 31 del d.lgs. n. 199/2021

- **Scopo:** *«fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e **non quello di realizzare profitti finanziari**»*
- **Ulteriori condizioni** (ARERA delibera n. 318/2020/R/EEL):
  - a) l'energia autoprodotta è utilizzata **prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo** in sito ovvero per la **condivisione** con i membri della comunità;
  - b) la comunità – soggetto giuridico è controllata *“da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”*
- **Conclusione:** per la CER l'**autoproduzione** e l'**autoconsumo** rappresentano delle caratteristiche essenziali, essa opera sostanzialmente in una **condizione di estraneità al mercato**, se non limitatamente al surplus energetico da rivendere

# Comunità energetica dei cittadini (CEC) Direttiva 2019/944/UE (art. 16)

## Differenze rispetto alla CER

l'adesione a dette comunità è aperta a tutti i soggetti interessati, pubblici o privati: **possono partecipare a queste comunità perciò anche soggetti privati o società pubbliche che esercitino in via prevalente attività economiche connesse al settore elettrico**

### Considerando 44

*i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica*

# Comunità energetica dei cittadini (CEC) Direttiva 2019/944/UE (art. 16)

## Differenze rispetto alla CER

le attività che queste comunità possono esercitare **non sono limitate all'autoproduzione/autoconsumo:**

*“la comunità può partecipare agli ambiti costituiti dalla **generazione**, dalla **distribuzione**, dalla **fornitura**, dal **consumo**, dall'**aggregazione**, o dallo **stoccaggio dell'energia elettrica** ovvero dalla prestazione di **servizi di efficienza energetica**, di **servizi di ricarica dei veicoli elettrici** o di altri **servizi energetici**”*  
(art. 14 d.lgs. n. 210/2021)

### Considerando 47

**conferisce agli SM il potere di autorizzare le comunità energetiche dei cittadini a diventare gestori del sistema di distribuzione nell'ambito del regime generale o quali gestori del sistema di distribuzione chiuso**

# Comunità energetica dei cittadini (CEC) d.lgs. n. 210/2021 (art. 14)

## Differenze rispetto alla CER

### Scopo:

*l'atto costitutivo della comunità “deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, **non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità”.***

# Comunità energetica dei cittadini (CEC)

## Conclusioni

- È un fenomeno **non limitato all'autoproduzione e all'autoconsumo**;
- le comunità energetiche possono in sostanza esercitare tutte le attività della filiera, e **possono potenzialmente aspirare alla completa autosufficienza energetica**;
- pur privilegiando un **approccio di tipo mutualistico**, l'ampia gamma di attività che queste comunità possono espletare rende del tutto coerente la possibilità che vi siano **imprese pubbliche o private che generino profitti** dalla partecipazione alle comunità fornendo l'energia da loro prodotta ai membri di queste. **Queste comunità non sono affatto estranee invero alla logica di mercato**

### Considerando 46

“le comunità energetiche dei cittadini costituiscono **un nuovo tipo di soggetto** in virtù della loro struttura di affiliazione, dei loro requisiti di governance e della loro finalità. **Dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza**”.





# Comunità di energia rinnovabile (CER)



**Direttiva 2018/2001/UE**

**Scopo:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, **piuttosto che profitti finanziari** (art. 2)

**Soggetti:** Clienti finali

**Attività:**

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere
- scambiare, all'interno della stessa comunità,
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica

**Forma giuridica:** Non specificato

**d.lgs. n. 199/2021**

**Scopo:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e **non quello di realizzare profitti finanziari**

**Soggetti:** Clienti finali

**Attività:**

- l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per **l'autoconsumo** istantaneo in sito ovvero per la **condivisione** ..., mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta
- la comunità può produrre altre **forme di energia** da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere **il ruolo di società di vendita al dettaglio** e può offrire servizi ancillari e di flessibilità

**Forma giuridica:** comunità è un soggetto di diritto autonomo



# Comunità energetica dei cittadini (CEC)



**Direttiva 2019/944/UE**

**d.lgs. n. 210/2021**

**Scopo:** offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari (art. 2)

**Scopo:** il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, **non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità**

**Soggetti:** partecipazione aperta e volontaria

**Soggetti:** tutti i soggetti interessati

**Attività:**

- possano **accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica** direttamente o in maniera aggregata in modo non discriminatorio

**Attività:**

- Tutte le attività della filiera, esclusa la trasmissione + prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici

**Forma giuridica:** Non specificato

**Forma giuridica:** soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica



# La legislazione provinciale



## L.p. n. 20/2012 ss.mm.ii.

### Art. 18 bis **Comunità energetiche**

- Recepisce la direttiva 2019/944: si riferisce alle sole CEC
- Riproduce lo scopo previsto dal legislatore nazionale
- Introduce tra le attività delle Comunità anche i servizi energetici accessori
- Non dispone circa particolari forme giuridiche che la comunità deve assumere

## Direttive europee

Le direttive non individuano precisi modelli giuridici di comunità

## Legislazione nazionale

- Per le CER
  - la **comunità è un soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali
- Per le CEC
  - I membri o soci delle CEC regolano i loro rapporti **tramite un contratto di diritto privato**, individuando un soggetto responsabile, **ivi inclusi la Comunità stessa**, un membro o socio di essa o un soggetto terzo (Art. 14<sup>5</sup> d.lgs. n. 210/2021).
  - la CEC è un **soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica**, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità (Art. 14<sup>6 d)</sup> d.lgs. n. 210/2021)

## Legislazione provinciale

### L.p. n. 20/2012 ss.mm.ii.

[...] la Provincia tiene un elenco ricognitivo delle comunità energetiche presenti sul territorio provinciale, predisposto sulla base delle domande di iscrizione inviate dalle medesime e sulla rispondenza ai seguenti criteri:

c) che, **a prescindere dalla formula organizzativa impiegata, i poteri decisionali all'interno delle comunità energetiche** siano riservati ai membri o soci che siano persone fisiche, enti locali o piccole imprese per le quali il settore energetico non costituisce ambito esclusivo o principale dell'attività economica; [...]

#### Considerando 44

L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, **i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica.** Le comunità energetiche dei cittadini sono considerate una forma di cooperazione tra cittadini o attori locali che dovrebbe essere soggetta a riconoscimento e tutela ai sensi del diritto dell'Unione.

## CER

- Possibile compresenza di soggetti pubblici e privati
- Assenza di scopo di lucro
- Diritto a recedere *«mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali»*

Cfr. Libertà di scelta del fornitore

## CEC

- Possibile compresenza di soggetti pubblici e privati
- Compatibilità dello scopo di lucro con il vincolo mutualistico tra i partecipanti
- i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità, caso in cui si applica l'articolo 12 [*Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri*]



- Il diritto europeo è neutro rispetto alla formula organizzativa adottata per costituire una comunità energetica

## Considerando 44

... Le comunità energetiche dei cittadini sono considerate una **forma di cooperazione tra cittadini o attori locali** che dovrebbe essere soggetta a riconoscimento e tutela ai sensi del diritto dell'Unione. Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non impediscono **l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come quelle derivanti da contratti di diritto privato**. Dovrebbe pertanto essere possibile per gli Stati membri prevedere che le comunità energetiche dei cittadini possano essere **costituite in forma di qualsiasi soggetto giuridico**, per esempio di **associazione, cooperativa, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro o piccole o medie imprese, purché tale soggetto possa esercitare diritti ed essere soggetto a obblighi in nome proprio**

- La partecipazione di enti pubblici alle comunità energetiche impone di valutare la capacità di questi di concludere contratti di tipo associativo e le peculiarità comportano che la partecipazione di questi;
- La qualificazione delle comunità come soggetti autonomi presuppone **l'attribuzione di personalità giuridica** e dunque la necessità di rifarsi ad uno dei modelli tipizzati;

- La disciplina relativa alle CE tuttavia presenta degli elementi di specialità che imporranno necessariamente di introdurre elementi di atipicità:
  - Compresenza di soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali (es. persone fisiche – consumatori, condomini etc...)
  - Necessità di garantire elevata flessibilità nella partecipazione (diritto a cambiare operatore)

## La comunità energetica come modello contrattuale atipico di PPPI

Possibili scenari futuri:

- Modello contrattuale associativo atipico (partenariato)
- Modello di società mista pubblico-privato in deroga all'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016

### **Art. 3 d.lgs. n. 175/2016**

#### **Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica**

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.





With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

LIFE 15 IPE IT 013



# Grazie

[piergiorgio.novaro@unibo.it](mailto:piergiorgio.novaro@unibo.it)

[www.lifepreparepair.eu](http://www.lifepreparepair.eu) – [info@lifepreparepair.eu](mailto:info@lifepreparepair.eu)



REGIONE DEL VENETO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto



agenzia regionale per la prevenzione dell'inquinamento del Friuli Venezia Giulia



ARSO ENVIRONMENT  
Slovenian Environment Agency



Comune di Bologna



Comune di Milano



CITTA' DI TORINO



ART-ER  
ATTRATTIVITA'  
RICERCA  
TERRITORIO



Fondazione Lombardia  
per l'Ambiente